



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 7

NUM. 127 DEL 03-09-2021

REGISTRO GENERALE N. 1515 DEL 03-09-2021

COPIA

OGGETTO: D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) A FAVORE DELLA DITTA "AUTOCARROZZERIA DI TARATUFOLO EMANUELE" PER L'ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI (AUTOCARROZZERIA) UBICATA IN VIA DELLA TECNICA, 10 ZONA PAIP1 - MATERA.

L'ISTRUTTORE
F.TO FRANCESCO MALVASI

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Responsabile di P.O.

Letta la relazione di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0036565 del 23/10/2018 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0017676 del 26/10/2018) con la quale la Ditta "AUTOCARROZZERIA di TARATUFOLO EMANUELE" ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli sito in Via della Tecnica, 10 - Zona PAIP1 nel Comune di Matera (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla stessa Ditta "AUTOCARROZZERIA di TARATUFOLO EMANUELE", pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0042644 DEL 03/12/2018 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0020470 del 10/12/2018);

VISTA l'ulteriore documentazione integrativa presentata dalla citata Ditta, pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0053954 DEL 19/08/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0013791 del 20/08/2019) con la quale trasmetteva la relazione previsionale di impatto acustico;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2, Parte II Allegato IV lettera a) alla parte Quinta del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o 6, della Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012*";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'A.U.A.;

VISTA la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 – “Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017);

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 – “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170”;

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) – Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/07/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- di rimettere all’esame dell’Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
 - c) riferimenti ad impianti similari, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

CONSIDERATO che:

- con Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i.” all’art. 3 comma 7 è stato stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all’autorizzazione di cui all’art. 269 commi 2 e 8 ed all’art. 272 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- per l’attuazione delle funzioni delegate con L.R. n. 49 del 06/11/2015 relative alle emissioni in atmosfera è stato dato incarico per la pratica di che trattasi alla società ALFACONSULT S.r.l. con Determina Dirigenziale n. 2347 del 21/12/2018 ai fini dell’espressione di pareri alle emissioni, reso nell’ambito del presente procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale e fatte proprie da questo Ufficio;

VISTA la nota dell’EGRIB prot. n. 3369/SII del 29/11/2018 pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 prot.

REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0042624 (acquisita al protocollo dell’Ente con n. 0020862 del 17/12/2018) con la quale si invitava la Ditta “AUTOCARROZZERIA di TARATUFOLO EMANUELE” a produrre istanza di assimilazione degli scarichi alle acque reflue domestiche, in quanto i reflui prodotti e scaricati in pubblica fognatura provengono esclusivamente dai servizi igienici, mentre per quanto concerne la pulizie dei locali adibiti all’attività e lo smaltimento dei residui provenienti dalle lavorazioni vengono smaltiti come rifiuti da ditta specializzata;

VISTA la Determina dirigenziale dell’EGRIB n. 4 del 14/01/2019 pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 prot.

REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0053954 del 19/08/2019 (acquisita al protocollo dell’Ente con n. 0013791 del 20/08/2019) con la quale si prendeva atto che i reflui scaricati in pubblica fognatura dalla Ditta “AUTOCARROZZERIA di TARATUFOLO EMANUELE” rinviengono dai soli servizi igienici, pertanto sono assimilabili alle acque reflue domestiche e, non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, ma tuttavia comprensiva di alcuni obblighi ai quali la Ditta deve attenersi;

TENUTO CONTO che la Provincia di Matera, con nota Prot. n. 0017150 del 05/11/2020, faceva richiesta al Comune di Matera (MT), in qualità di soggetto competente in materia d’impatto acustico, così come individuato dalla DGR 689 del 2016, di esprimersi per il parere necessario per la conclusione del procedimento di rilascio di A.U.A.;

VISTA la nota del Comune di Matera prot. n. 049081 del 17/06/2021 pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0029087 del 17/06/2021 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0010166 del 18/06/2021) con la quale il Comune di Matera, individuato come unico Ente territorialmente competente ai fini del rilascio di A.U.A., trasmetteva parere favorevole, per quanto di sua competenza, ai sensi del R.D. n. 1265/1934 e rilasciava nulla osta in quanto al rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di A.U.A. per la Ditta "AUTOCARROZZERIA di TARATUFOLO EMANUELE" con sede legale ed insediamento produttivo ubicato in Via della Tecnica, 10 – Zona PAIP1 nel Comune di Matera (MT), Foglio 67 Particella 645 sub. 14, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, per le seguenti considerazioni:

- la Ditta AUTOCARROZZERIA di TARATUFOLO EMANUELE operante nel settore Riparazione di carrozzerie di autoveicoli, effettua riparazione e verniciatura di carrozzerie danneggiate di autoveicoli, mezzi e macchine agricole;
- le fasi lavorative dell'Autocarrozzeria possono essere così suddivise:
Fase 1: Diagnosi veicoli e Preventivazione
Fase 2: Smontaggio componenti e parti danneggiate
Fase 3: Raddrizzatura di lamiera e Sostituzione di parti danneggiate
Fase 4: Battitura e Saldatura di lamiera
Fase 5: Stuccatura e Carteggiatura
Fase 6: Verniciatura
Fase 7: Montaggio e Lucidatura;
 Alcune delle fasi lavorative, di seguito elencate, possono generare emissioni in atmosfera:
A) Saldatura
B) Pulizia meccanica delle superfici metalliche (Carteggiatura, Smerigliatura e assimilabili)
C) Preparazione di prodotti vernicianti
D) Applicazioni di vernici
E) Appassimento/Essidazione in forno
F) Pulizia delle attrezzature;
- nel corso delle varie fasi di lavorazione all'interno dell'Autocarrozzeria vengono utilizzati prodotti vernicianti pronti all'uso, diluenti, catalizzatori, stucchi, materiali di saldatura e materiali per la pulizia delle attrezzature, il cui uso giornaliero non supera i 20 kg;
- i singoli prodotti vernicianti dovranno contenere C.O.V. in misura non superiore ai valori espressi in g/l riportati nella tabella successiva, a norma del D.LGS. n. 161/2006 e s.m.i.:

PRODOTTO	FUNZIONE	VALORE LIMITE ESPRESSO IN grammi/litro DI PRODOTTO PRONTO ALL'USO [*]
Prodotti preparatori e di pulizia	Prodotti preparatori	85
	Predetergenti	200
Stucchi/Mastici	Tutte	250
Primer	Surface filler e primer universali per metalli	540
	Wash primer	780
Finiture	Tutte	420
Finiture speciali	Tutte	840

[*] Ai fini della valutazione di conformità del prodotto ai valori limite della tabella, il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua nel prodotto stesso. Tale detrazione non si applica ai prodotti preparatori e di pulizia

- non si utilizzano prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori e solventi contenenti COV classificati con le frasi di rischio H350, H350I, H340, H360D, H360FD, né prodotti vernicianti contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione;
- l'autocarrozzeria utilizza una macchina smerigliatrice collegata ad una turbina aspirante munita di sacchetto intercambiabile di raccolta delle polveri prodotte dalla smerigliatrice. In questo modo l'ambiente di lavoro è reso più salubre poiché non si hanno emissioni inquinanti dovute alle polveri di stucco, ma queste vengono raccolte in un sacco contenitore. I sacchetti vengono poi stoccati e consegnati ad una ditta autorizzata al loro smaltimento;
- sono presenti due cabine forno, ognuna di potenza termica 100 kW, con le seguenti caratteristiche:
 1. sono munite di una ventola elettrica di aspirazione allo scopo di aspirare aria dall'esterno, creando all'interno delle cabine una forte depressione;
 2. hanno una superficie interna di 28 m²;
 3. in assenza di impianti di abbattimento, esse sono dotate di filtri posizionati sul soffitto e sul pavimento delle cabine stesse e che assicurano la depolverizzazione dell'aria in ingresso attraverso il pulviscolo atmosferico;
 4. possiedono un sistema di espulsione dell'aria delle cabine, posto sulla superficie di base di ciascuna cabina e collegato all'impianto di abbattimento, costituito da due serie di filtri a secco intercambiabili a lana di vetro, posti in due diversi punti del condotto di espulsione dell'aria inquinata. La capacità filtrante risulta elevata in modo tale che l'aria all'interno delle cabine risulta priva di solventi, vernici e polveri e, completamente depurata, viene reimpressa in atmosfera orizzontalmente attraverso un condotto posto lateralmente al capannone dell'autocarrozzeria;
- per produrre aria calda nelle cabine forno, necessaria per l'appassimento e l'essiccazione delle vernici, è presente un bruciatore alimentato a gasolio di potenza 93,6 kW, i cui fumi di combustione vengono immessi in atmosfera mediante un camino posto sul tetto del capannone dell'autocarrozzeria;
- l'autocarrozzeria è dotata di una macchina per la pulizia delle pistole a spruzzo dalle vernici in acciaio inossidabile con aspirazione del vapore dalla zona di lavoro, che viene usata per lavare le pistole a spruzzo macchiate con le vernici usate nel processo di verniciatura. I residui prodotti dal processo di lavaggio vengono stoccati e consegnati ad una ditta autorizzata al loro smaltimento;

PRESO ATTO che

- la relazione e la documentazione tecnica a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) risultano esaustive;
- le emissioni in atmosfera generate dal processo produttivo di cui trattasi, risultano prive di inquinanti, pertanto l'impatto emissivo risulta di scarsa entità;
- in data 01/06/2019 è stata redatta dal tecnico in acustica ambientale Ing. Angela PADULA, una relazione tecnica previsionale di impatto acustico ambientale, ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, del D.P.C.M. 14/11/1997, del D.M. 16/03/1998 e del D.P.C.M. 01/03/1991, relativamente all'attività svolta dalla Ditta "AUTOCARROZZERIA di TARATUFOLO EMANUELE", allo scopo di fornire una previsione dei livelli sonori immessi nell'ambiente esterno ed in quello interno, dalle sorgenti che producono inquinamento acustico. I rilievi fonometrici effettuati il giorno 01/06/2019, nell'arco temporale diurno (06.00-22.00), al perimetro dell'insediamento produttivo della Ditta "AUTOCARROZZERIA di TARATUFOLO EMANUELE", con gli impianti in funzione negli orari di attività lavorativa della Ditta stessa, risultavano al di sotto del limite stabilito dalla Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Matera n. 31 del 23/05/1996, per la Classe V (Area prevalentemente industriale) nella quale ricadeva l'insediamento produttivo monitorato;

TENUTO CONTO che la presente autorizzazione:

- sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 59/2013, l'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152;
- sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 59/2013, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2, Allegato IV Parte II lettera a) del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152;
- sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 59/2013, la comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;

DATO ATTO che:

- la presente Autorizzazione Unica Ambientale è riferita principalmente ai titoli di cui al precedente punto;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;

- il procedimento si chiuderà con il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare i titoli di godimento, l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, non oggetto del presente atto;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile di P.O. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo.

Tutto ciò premesso, preso atto delle risultanze dell'istruttoria eseguita da codesto Ufficio, si propone l'adozione del provvedimento per il rilascio **dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)**.

IL RESPONSABILE DI P.O.

Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, in favore della Ditta "AUTOCARROZZERIA di TARATUFOLO EMANUELE" per lo stabilimento sito in Via della Tecnica, 10 - Zona PAIP1 nel Comune di Matera, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1:
 - lettera a): "autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.:"
 - lettera c): "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2, Allegato IV Parte II lettera a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i."
 - lettera e): "comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447";
- 3) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

SCARICHI IDRICI - D.P.R. n. 59/2013 - art 3, comma 1 lettera a)

Con riferimento al parere EGRIB (Determina n. 4 del 14/01/2019):

- a) rispettare tutte le condizioni indicate nell'allegato parere del gestore della pubblica fognatura, Acquedotto Lucano S.p.A., che qui s'intendono integralmente riportate;
- b) rispettare i limiti previsti dalla Tab. III Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c) consentire al personale delle autorità competenti al controllo e di Acquedotto Lucano S.p.A. di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che

- danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- d) comunicare all'EGRIB, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.

EMISSIONI IN ATMOSFERA - D.P.R. n. 59/2013 - art. 3, comma 1 lettera c)

- a) tenere a disposizione un registro o un raccoglitore con fogli numerati vidimato a norma di legge, nel quale siano riportate le quantità di produzione e/o materie prime utilizzate giornalmente nel ciclo di produzione,
- b) le schede di sicurezza delle materie prime ed ausiliarie utilizzate devono essere conservate a cura del responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo,
- c) equipaggiare ed esercire l'attività in modo da garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro,
- d) in riferimento all'Allegato I del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, **lettera a)**, s'individuano come fasi lavorative del ciclo tecnologico i punti **A), B), C), D), E), F)**, per quanto riguarda i limiti dei C.O.V. e delle polveri totali.

In particolare,

- e) tutte le materie prime quali i prodotti vernicianti pronti all'uso, i diluenti, i catalizzatori ed i solventi concorrono al limite di 20 kg/giorno,
- f) per le emissioni di C.O.V. non si prescrivono limiti emissivi a condizione che:
- l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi utilizzati non li contengano,
 - che tali prodotti utilizzati non contengano sostanze e preparati con le frasi di rischio H350, H350I, H340, H360D, H360FD,
 - che tali prodotti non contengano impurità in quantità complessivamente superiore allo 0,1 % in peso,
 - che i prodotti utilizzati non contengano ftalati, ammine alifatiche in misura superiore all'1,5 % in peso, TDI Toluendiisocianato in misura superiore allo 0,5 % in peso nel catalizzatore, MDI Difenilmetandiisocianato in misura superiore al 2,0 % in peso nel catalizzatore,
 - che i prodotti utilizzati non contengano i metalli Cromo (Cr), Piombo (Pb), Cadmio (Cd) nella pigmentazione,
 - i singoli prodotti vernicianti e diluenti dovranno contenere C.O.V. in misura non superiore a: 850 g/l per prodotti preparatori, 200 g/l per prodotti predetergenti, 250g/l per stucchi/mastici, 540 g/l per surface filler e primer universali per metalli, 780 g/l per wash primer, 420 g/l per le finiture, 840 g/l per le finiture speciali.

Per la verifica delle condizioni sopra indicate la Ditta dovrà tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo la seguente documentazione:

- g) dichiarazione dei produttori dei preparati utilizzati attestante la conformità dei prodotti utilizzati a quanto prescritto dalla normativa vigente (D.Lgs. n° 161/2006 e s.m.i.),
- h) elenco dei prodotti utilizzati.
- i) Per l'abbattimento delle polveri da carteggiatura (fase lavorativa B) si dovrà prevedere un depolveratore a secco basato sul principio dei separatori a mezzo filtrante da installarsi nelle adiacenze delle postazioni di lavoro allo scopo predisposte,
- j) l'emissione dell'aria filtrata da tale fase lavorativa, se tecnicamente convogliabile, dovrà essere espulsa verso l'esterno dell'ambiente di lavoro con limiti di emissione per le polveri totali di **3 mg/Nm³** (pag. 7 - Tab. sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche, All. 1 D.P.R. 59/2013),
- k) per la riduzione delle emissioni di materiale particolato derivante da operazioni di verniciatura a spruzzo, dovranno essere utilizzate apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento,
- l) in assenza d'impianti di abbattimento, le aree dove si svolgono le applicazioni dovranno essere dotate di un sistema di contenimento a secco con materassino filtrante di grammatura $\geq 350 \text{ g/m}^2$ o sistema simile,
- m) tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro tramite condotti con direzione di flusso dell'effluente verticale verso l'alto,
- n) qualora il consumo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso sia inferiore a 4 kg la Ditta è esonerata dal rispetto delle seguenti condizioni :
- eseguire un campionamento delle emissioni entro 20 giorni dalla data di messa a regime, tale da permettere una valutazione della definizione e della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa,
 - gli esiti delle rilevazioni analitiche dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di

- messa a regime degli impianti all'Autorità competente di cui alla lettera o) dell'art. 269, comma 1 del D.Lgs. n° 152/06, al Comune ed al dipartimento ARPAB competenti per territorio,
- le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti,
- o) bisognerà garantire le condizioni termo-igrometriche, acustiche e luminose idonee per i lavoratori durante i turni di lavoro; dovranno essere garantiti i ricambi di aria minimi secondo la norma UNI 13779:2005 - almeno 36 m³/ora a persona - con un impianto di ventilazione ad estrattori che immettano nell'ambiente confinato di lavoro una quantità d'aria esterna secondo la norma UNI 10339,
- p) lo stoccaggio di materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e nocive; qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del *D.Lgs. 152/2006* e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiami, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato; laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano dotati di un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore,
- q) non sono prescritti, per l'impianto in parola, controlli analitici ulteriori a quelli richiesti, fatta salva, comunque, la facoltà, da parte degli organi di controllo territorialmente competenti, di disporre accertamenti per le emissioni convogliate, nonché per quelle diffuse che possono prodursi all'interno degli ambienti di lavoro.

INQUINAMENTO ACUSTICO - D.P.R. n. 59/2013 - art. 3, comma 1 lettera e)

- a) Eseguire un set di misure fonometriche in immissione, in fase di pieno funzionamento dell'autocarrozzeria, con campionamento di periodi temporali acusticamente omogenei nelle ore diurne;
- b) la misura fonometrica dei livelli sonori in posizione campione dovrà essere eseguita su punti monitorati e specificati in una *valutazione d'impatto acustico* firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, come previsto dal D.Lgs. 42/2017 - secondo quanto disposto dall'ex art. 8 della Legge n° 447 del 26/10/1995 e dell'art. 2 del DPCM 14/11/1997;
- c) individuate le sorgenti sonore, i punti di misura saranno individuati all'esterno dell'autocarrozzeria e saranno in numero minimo di 4;
- d) accertare che i valori limite applicabili alla zona interessata rispettino quanto stabilito dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Matera ai sensi della L. 447/1995 (Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23/05/1996);
- e) viene ritenuto che le misure siano eseguite tra la data di messa a regime delle attività produttive dell'autocarrozzeria ed entro sei mesi dalla data di ricezione del provvedimento conclusivo dallo sportello SUAP di Matera;
- f) di eseguire misure fonometriche con periodicità biennale per lo stabilimento nell'attuale configurazione o più frequenti, in caso di modifiche sostanziali dell'impiantistica;
- g) nel caso in cui dalla verifica si rilevi un superamento dei limiti previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Matera ai sensi della L. 447/1995 (Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23/05/1996), è fatto obbligo di realizzare, entro i successivi 6 mesi, adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto acustico;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 – 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

- 4) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 5) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di

segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;

- 6) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 7) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 8) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 9) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 10) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 11) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 12) **di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 7
F.TO Dr. Enrico DE CAPUA

REG. PUBL. NUM. 1662 DEL 03-09-2021

Si dichiara che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 03-09-2021 al 18-09-2021.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Enrico DE CAPUA

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
